

Prot. *454* ml
 All.ti 1

Roma, lì 2 ottobre 2006

Al Ministro del Lavoro
 e della Previdenza Sociale
Dott. Cesare DAMIANO
 Via Flavia, 6
 00187 ROMA

e, p.c.:

Al Ministro Guardasigilli
Sen. Clemente MASTELLA
 Ministero della Giustizia
 Via Arenula, 70
 00186 ROMA

Al Capo del Dipartimento della
 Amministrazione Penitenziaria
Pres. Dott. Giovanni TINEBRA
 Largo Luigi Daga, 2
 00164 ROMA

Spett.le INPDAP
 Direzione Centrale Pensioni
 Ufficio I - Normativa
 Via A. Ballarin, 42
 00144 ROMA

OGGETTO: Indennità di pensione privilegiata ordinaria.-

Si intende rappresentare alla S.V. On.le una questione della massima importanza che sta penalizzando, peraltro del tutto indebitamente, gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria.

L'INPDAP - Direzione Centrale Pensioni - di Roma, infatti, con direttiva in data 3 agosto 2006 (All. 1) con riferimento al trattamento pensionistico di privilegio del personale della Polizia di Stato, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo di Polizia Penitenziaria, ha fatto presente che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, investito della problematica, ha espresso parere favorevole circa la "... applicabilità dell'articolo 67 del D.P.R. 1092\1973 al personale della Polizia di Stato, precisando ... che la predetta disposizione di legge non è estensibile in via analogica al personale di altre Forze di polizia ad ordinamento civile".

Alla luce di quanto sopra esposto, la Direzione Centrale Pensioni dell'INPDAP ha impartito direttive affinché le sedi periferiche definiscano le pensioni di privilegio del personale in oggetto, dalle rispettive date di assunzione delle competenze in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici, secondo l'orientamento espresso, disponendo, testualmente, quanto segue:

"a) per il personale della Polizia di Stato secondo quanto previsto dall'art. 67 del D.P.R. 1092\73. Il trattamento pensionistico di privilegio potrà quindi essere riconosciuto anche qualora l'infermità sofferta dall'interessato non abbia determinato l'inedoneità al servizio del medesimo e ciò in quanto il citato art. 67 non prevede tra i





Segreteria Generale

propri presupposti quello della inidoneità al servizio. A detto personale, infatti, continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare, in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 5, comma 6, del D.L. n. 387\1987, convertito con legge n. 472\1987;

b) per il personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato ed al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (Corpo di Polizia Penitenziaria), invece, attesa la non estensibilità in via analogica del richiamato art. 5 del D.L. 387\1987 verrà applicato l'art. 64 del D.P.R. 1092\1973. Il trattamento di privilegio potrà, pertanto, essere riconosciuto solo a condizione che le menomazioni, ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968 n. 313, subite in conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, abbiano reso l'interessato inabile al servizio."

In sostanza, la nota Inpdap citata in premessa effettua una distinzione tra il personale della Polizia di Stato e, tra gli altri, quello del Corpo di Polizia Penitenziaria in punto di riconoscimento della pensione privilegiata, ignorando assiduamente essenziali contenuti normativi.

Invero, per il primo si ritiene applicabile il più favorevole art. 67; per la Polizia Penitenziaria, il più penalizzante art. 64 del D.P.R. n. 1092\1973, che richiede tra i presupposti quello della inidoneità al servizio.

Ciò considerato, il SAPPE, il Sindacato più rappresentativo del Corpo di Polizia Penitenziaria, a livello nazionale, deve necessariamente far presente che l'articolo 56, comma 4, del D. Lgs. 30 ottobre 1992, testualmente, recita: "Al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria continuano ad applicarsi, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare".

Ne consegue che la nota operativa n. 46 del 3 agosto 2006 dell'INPDAP di Roma è contraria al disposto enunciato e, pertanto, del tutto inapplicabile nei confronti degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, al di là di qualsivoglia interpretazione, che proprio non necessita, essendo la tematica già prevista formalmente ed espressamente dal legislatore.

Allora quanto indicato nell'articolo 5 del D.L. 387\1987 e nell'art. 64 del D.P.R. 1092\73 non può trovare alcuna interpretazione analogica, dal momento che l'intera questione è disciplinata dall'articolo 56, comma 4, del D. Lgs. 443\1992, come sopra richiamato: vale a dire nel senso che al Corpo di Polizia Penitenziaria continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare, sia in virtù dell'articolo 5, comma 6, del D.L. 387\1987, convertito con legge 472\1987 sia ai termini dell'articolo 56, comma 4, del D. Lgs. 443\1992.



Segreteria Generale

Vorrà, quindi, la S.V. On.le, investita - inutilmente! - dall'INPDAP circa un parere su una corretta applicazione delle norme in parola, impartire opportune direttive, significando che la Polizia penitenziaria non può assolutamente essere esclusa da procedure la cui valenza giurisprudenziale è indiscutibile, anche perché sostenuta espressamente da un postulato giuridico inequivocabile.

Quanto sopra per ogni migliore e responsabile iniziativa, che sembra indispensabile.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Donato CAPECE)